



Spett.le

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SERVIZIO TERRITORIALE TA-BR

Sede di Brindisi

Via Tor Pisana, 120

72100 - BRINDISI

PEC: upa.brindisi@pec.rupar.puglia.it

E, p.c.

Spett.le

PROVINCIA DI BRINDISI

Area 4 – Ambiente e Mobilità

Settore Ambiente

Piazza S. Teresa, 2

72100 - Brindisi

PEC: provincia@pec.provincia.brindisi.it

Monopoli (BA), 26 gennaio 2021

Oggetto: Ital Green Energy Latiano - Mesagne Srl – Istanza di PAUR per la realizzazione e messa in esercizio di un impianto agrivoltaico per la produzione combinata di asparagi biologici e di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, della potenza nominale di 110,52 MWp, nei Comuni di Latiano e Mesagne. Risccontro nota n. 0001858 di prot. del 14/01/2021.

Spettabile Sezione,

si fa riferimento alla ricezione, in data 21 gennaio 2021 Protocollo n° 0002016, del “**parere motivato**” Prot. AOO_180/14/01/21/0001858 del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia - **Servizio Territoriale Ta-Br** (d’ora in avanti, *breviter*, la “**Sezione**”) del 14 gennaio 2021.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della **Marseglia Group S.p.A.**

Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v.

Sede Legale e Amministrazione: 70043 Monopoli (BA) - Via Baione, 200 - Tel. 080.930.20.11 - Fax 080.690.17.67 - ige.latiano-mesagne@legalmail.it

Nr. REA: BA-614833 - **Cod. Fisc., P.IVA e Reg. Impr. di Bari N.** 08253640729

Con la presente, superato un primo momento di sorpresa e sconcerto che il suddetto “parere motivato” ha generato per le ragioni che di seguito si andranno ad esporre, la scrivente Società intende fin da subito stigmatizzare la condotta della Sezione e prima ancora dei singoli firmatari del parere, riportando qui di seguito le proprie osservazioni rispetto al suddetto parere, che si ritiene **viziato sia nella forma che nel contenuto**.

Ma procediamo per gradi, riportando i passaggi della citata comunicazione di parere, redatto in assenza di una qualunque minima attività istruttoria.

1. - Il parere

Dopo alcune note meramente informative in merito alla competenza di Codesta Sezione in materia di svellimento di alberi di ulivo, interventi di taglio boschivo, e vincolo idrogeologico, si legge nella comunicazione: “[...] Si rileva, infine, alla luce del Regolamento regionale n. 24/2010 (pubblicato in BURP n. 195 del 31/12/2010) attuativo del Decreto Ministeriale per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia, che in merito alla valutazione degli elaborati e della documentazione progettuale l’intervento da realizzare ricade in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità (vino DOC Brindisi nelle diverse tipologie, vino DOP Puglia, vino IGT Salento, vino Negramaro di Terra d’Otranto DOC, vino Aleatico di Puglia DOC, olio DOP “Terra d’Otranto) e, pertanto, non idonee all’installazione degli impianti.

Tanto premesso, valutato che le aree agricole oggetto dell’intervento progettuale sono sottoposte alla specifica protezione di cui al citato regolamento regionale n. 24/2010 in quanto aree agricole destinate, anche solo potenzialmente, alle produzioni di qualità e, pertanto, non idonee all’installazione degli impianti, si esprime **parere non favorevole**.”.

2. - Osservazioni preliminari sui vizi di forma e procedimento

Anzitutto, occorre rilevare come, a rigore, tra gli interessi pubblici ascritti a Codesta Sezione non rientrerebbero invero quelli che il Regolamento regionale n. 24/2010 ha inteso tutelare con riferimento alle aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità. A supporto di tale considerazione è necessario notare che, a seguito della disamina delle proprie materie di competenza di cui *supra*, è la stessa Sezione ad evidenziare come, poiché l’area interessata dall’intervento non risulta essere sottoposta a vincolo idrogeologico, non sia “necessario acquisire alcun parere da parte di questo Servizio”. Le considerazioni poste a fondamento del parere non favorevole – che, in ogni caso, come di seguito analizzato, sono prive di pregio anche nel merito – sarebbero state dunque espresse da un organo che si auto-riconosce quale incompetente e, per tale motivo, troverebbero collocazione in un provvedimento riconoscibile *prima facie* quale illegittimo per vizio di incompetenza.

Da un altro punto di vista, inoltre, la scrivente Società segnala che tale parere è stato rilasciato nella fase “**pre-istruttoria**” del procedimento di PAUR, fase che per legge deve essere dedicata alla verifica della completezza della documentazione prodotta a supporto della proposta progettuale. Nello specifico, Codesta Sezione ha emesso il “*parere non favorevole*” in riscontro alla comunicazione della Provincia di Brindisi (Area 4 – Ambiente e Mobilità, Settore Ambiente) che,

con nota prot. n. 0035356 del 23/12/2020, nell'avviare il procedimento di PAUR, invitava le amministrazioni e gli enti interessati, tra cui Codesta Sezione, per i profili di rispettiva competenza, entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della suddetta nota: (i) a verificare, ai sensi del comma 3 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (di seguito, il **"Codice dell'Ambiente"**), l'adeguatezza e la completezza della documentazione; e (ii) a comunicare al proponente, ai sensi del comma 3 dell'art. 27-bis del Codice dell'Ambiente, e per conoscenza alla Provincia, eventuali richieste di documentazione integrativa assegnando allo stesso un termine non superiore a trenta giorni per darne riscontro.

Anche sotto tale profilo procedimentale, si rileva che tale parere sia illegittimo per **violazione di legge** e lo si censura, *inter alia*, **per essere stato emesso nella fase pre-istruttoria e al di fuori della conferenza di servizi** considerato che l'art. 14 *ter*, comma 3, della L. n. 241/1990 dispone che *"Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso"*, e la più recente giurisprudenza amministrativa ha precisato che : *"[...] l'atto di arresto (parere negativo) dell'amministrazione ... deve essere versato nella conferenza dei servizi, a maggior ragione nel caso di specie, laddove il parere ... è stato trasmesso ed acquisito nell'ambito di una fase "preistruttoria" dedicata alla verifica della completezza della documentazione prodotta a sostegno della proposta progettuale. [...]"* (cfr. TAR Calabria sentenza 26 ottobre 2020, n. 264).

Ulteriore violazione di legge è dimostrata dalla circostanza che il suddetto parere sia stato **reso anche in spregio alla disciplina del dissenso**, di cui all'art. 14-*quater*, comma 3, della L. 241/1990, secondo il quale *"Le amministrazioni di cui all'articolo 14-*quinqies*, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma"*.

La Sezione in indirizzo ha anticipato, finanche sostituendosi ad essa, la Conferenza di Servizi simultanea, unica sede preposta affinché i singoli Enti competenti coinvolti nel procedimento PAUR esprimano il proprio parere nel diretto e immediato contraddittorio, che facilita e garantisce inevitabilmente una valutazione informata e compiuta.

Il parere risulta illegittimo anche per **eccesso di potere per difetto di istruttoria e insufficiente motivazione**. Tali vizi appaiono nella loro maggiore gravità, ove possibile, se si osserva con quanta fretteolosità la Sezione in intestazione nella fase **"pre-istruttoria"**, lo si ribadisce, si è precipitata ad inviare un parere (negativo) ciclostilato, come documentano gli allegati identici pareri negativi **allegati sub 1, 2, 3 e 4** emessi con riferimento ad altri progetti, e così senza fare nessuna distinzione tra un progetto di un impianto fotovoltaico tradizionale (vedi fra tutti il parere per la realizzazione di impianto fotovoltaico prot. AOO_180/01/10/19/0069149) ed un progetto di un impianto agrivoltaico, quale è quello dalla scrivente Società proposto (l'unica modifica dei contenuti tra i due pareri uguali è l'oggetto – sic! -), circostanza che testimonia che il parere che in questa sede si contesta è totalmente avulso dall'esame concreto del progetto.

Anche i tempi di emanazione del parere, 14 gennaio 2021, rispetto: a) all'avvio del procedimento PAUR da parte della Provincia di Brindisi, 23 dicembre 2020; b) alla complessità e corposità del progetto presentato (337 elaborati) (cfr. **Allegato: 774LOE2_Elenco elaborati_00**); c)

e alle festività natalizie di mezzo, radicano la certezza che il criterio ispiratore del parere negativo sia stata l'esigenza di archiviare l'ennesima pratica ingombrante.

È una realtà che in questo Paese, in diversi ambiti e a diversi livelli, non si legge più, ma tale constatazione deve trasformarsi in ferma contestazione di una condotta gravemente omissiva sul piano istruttorio, quale quella assunta dalla Sezione in intestazione e più specificamente dai firmatari del parere.

Dopo la sorpresa e lo sconcerto, ha trovato spazio nella scrivente Società anche l'amarezza di aver inviato ai partecipanti alla Conferenza di Servizi (che la Provincia di Brindisi, quale Autorità procedente PAUR, dovrà ancora convocare) anche uno **studio** fatto dal Prof. Massimo Monteleone, Docente di "Ecologia Agraria" e di "Agronomia Ambientale e Territoriale - Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente" dell'Università di Foggia¹, proprio per valorizzare queste aree e fare proposte in modo tale che l'impianto fotovoltaico non sia in contrapposizione con il contesto agricolo², ma al contrario lo valorizzi (cfr. elaborato: **A.1_4.2.1_1.all_3**).

Ma i redattori del parere, è evidente, **essendo stata carente l'istruttoria**, non hanno avuto modo di accorgersi che il progetto presentato con l'istanza PAUR della scrivente Società contiene uno studio di tale portata, che la Sezione in intestazione aveva il dovere di visionare, perché il parere, anzi qualunque parere della Sezione in intestazione, così come di qualunque P.A., va emesso nel contemperamento fra interesse privato e interesse pubblico e nello studio del Prof. Massimo Monteleone vi sono considerazioni di rilevante interesse pubblicistico, proprio nell'ottica della valorizzazione delle aree agricole.

¹ Lo studio è stato redatto in esecuzione dell'Accordo Quadro di Collaborazione con il Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente dell'Università degli Studi di Foggia.

In data 27 maggio 2020 si è concluso l'*iter* della sottoscrizione dell'Accordo Quadro di Collaborazione tra l'Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente (UniFG), l'Organizzazione di Produttori (Soc. Coop. Agr. a R.L.) "NATURA DAUNA" e la Marseglia Group S.p.A. (cfr. documento: **A.1_4.2.1_1.all_21**).

² Lo scorso novembre Legambiente ha presentato a Parlamento e Governo il documento "*Agrivoltaico, le sfide per un'Italia agricola e solare*" che punta a "individuare un percorso per accelerare la diffusione del fotovoltaico in Italia, con soluzioni che rendano le aziende agricole protagoniste, scongiurando la sostituzione di colture con impianti, ma integrandoli e rendendoli un fattore di supporto al reddito agricolo che deve rimanere prevalente". Quanto una prospettiva di questo tipo possa tornare a valorizzare la figura dell'agricoltore, oltre alla produzione di energia rinnovabile, lo dimostrano altre due iniziative che hanno preso vita sul finire dello scorso anno.

La prima ha prima prodotto un documento congiunto tra Coordinamento Free, Cia-Agricoltori italiani, Confagricoltura, Elettricità futura e Italia solare, partendo dal presupposto che "un attento uso del suolo agricolo è imprescindibile, anche nel caso del fotovoltaico, in quanto risorsa preziosa per l'agricoltura e per la società e l'inserimento degli impianti nel paesaggio agrario dovrà essere adeguatamente valutato, ma prima ancora è necessario riconoscere che il paesaggio possa essere modificato per coniugare bellezza ed armonia con la necessità di rendere vivibile un territorio".

La seconda iniziativa ha poi portato Elettricità futura e Confagricoltura a siglare un protocollo d'intesa per "promuovere, in linea con gli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale integrato energia e clima, lo sviluppo equilibrato e sostenibile degli impianti a fonti rinnovabili nei contesti agricoli".

Allo stato dell'arte, dunque, appaiono largamente infondati i pregiudiziali motivi di scontro tra il mondo ambientalista, quello agricolo e quello delle fonti rinnovabili. (cfr. documenti: **A.1_4.2.1_1.all_13**, **A.1_4.2.1_1.all_14** e **A.1_4.2.1_1.all_15**).

3. - Osservazioni nel merito del contenuto del parere

Prima di procedere alla puntuale contestazione di quanto affermato dalla Sezione in intestazione, occorre ristabilire la verità normativa in merito a quanto contenuto nel Regolamento regionale n. 24/2010, citato dal parere che in questa sede si contesta.

Considerato che la delimitazione degli ambiti geografici richiamati riguarda quasi tutto il territorio agricolo regionale, la Regione Puglia con il Regolamento regionale n. 24/2010 ha valutato l'indoneità all'ubicazione di impianti solari fotovoltaici tradizionali, con moduli a terra, delle aree agricole ricadenti negli ambiti geografici di produzione agricolo-alimentari di qualità (produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG), **limitatamente alle superfici agricole effettivamente destinate alla coltura che la denominazione e l'indicazione intendono salvaguardare**. Al fine della verifica dell'**effettivo** utilizzo dei terreni, si deve far riferimento all'Allegato 1) alla Delibera di Consiglio Provinciale (della Provincia di Brindisi) n. 34 del 15.10.2019 che espressamente prevede:

*“[...] Ai fini istruttori, per garantire una omogenea valutazione delle istanze e un'efficace e imparziale analisi dei possibili impatti, in via generale si ritiene necessario acquisire, per tutti i progetti di impianti fotovoltaici ed eolici su suolo agricolo, la seguente **documentazione**: [...];*

*2. **perizia agronomica giurata** a firma di un tecnico abilitato (agronomo o perito agrario), con allegata rappresentazione su ortofotocarta e rilievo fotografico delle colture agrarie, **che attesti la presenza o l'assenza** di colture agrarie autoctone caratterizzanti la “campagna brindisina”, arboree pluriennali, di piante arboree pluriennali di pregio, ovvero di piante appartenenti alle specie sottoposte a riconoscimento di denominazione (DOC, DOP, IGP, DOCG, Biologico, S.T.G.) o di uliveti considerati monumentali ai sensi della L.R. 14/2007; [...].”*

Se così non fosse, vuole spiegare la Sezione in intestazione quale senso avrebbe la presentazione di una perizia agronomica giurata?

Ciò premesso, corre l'obbligo nel merito di precisare il contesto normativo di riferimento, come segue.

L'attuale normativa statale (D.M. 10 settembre 2010, n. 47987, di seguito **Linee Guida Nazionali**) ammette la localizzazione degli impianti nelle zone classificate come agricole dai piani urbanistici (Zona omogenea “E”), non essendo neanche necessaria la variante dello strumento urbanistico (art. 15, comma 3)³ e, al contempo, al fine di accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, prevede che le Regioni e le Province autonome possano procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti a seguito di apposita istruttoria e sulla base dei criteri indicati dallo stesso decreto all'Allegato 3 (art. 17, comma 1).

Nell'Allegato 3 delle Linee Guida Nazionali, recante, “*Criteri per l'individuazione di aree non idonee*”, il legislatore ha previsto che “*L'individuazione delle aree e dei siti non idonei mira non già*

³ La Regione Puglia con legge 21 ottobre 2008, n. 31, “*Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale*”, aveva vietato la realizzazione di impianti fotovoltaici in alcune aree, tra le quali le “*zone agricole di particolare pregio*”, così qualificate dagli strumenti urbanistici, dal piano paesaggistico o dalla legge per la presenza di uliveti monumentali. La norma, tuttavia, fu dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale (cfr. Corte Costituzionale, 22 marzo 2010, n. 119), per violazione dell'art. 117 Cost., in quanto trattasi di materia rientrante nella potestà legislativa concorrente e, all'epoca della legislazione regionale, mancavano le linee guida nazionali per la localizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

*a rallentare la realizzazione degli impianti, bensì ad offrire agli operatori un quadro certo e chiaro di riferimento e orientamento per la localizzazione dei progetti. L'individuazione delle aree non idonee dovrà essere effettuata dalle Regioni con propri provvedimenti tenendo conto dei pertinenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica, secondo le modalità indicate al paragrafo 17 e sulla base dei seguenti principi e criteri: [...] d) **l'individuazione delle aree e dei siti non idonei non può riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né tradursi nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela.** La tutela di tali interessi è infatti salvaguardata dalle norme statali e regionali in vigore ed affidate, nei casi previsti, alle amministrazioni centrali e periferiche, alle Regioni, agli enti locali ed alle autonomie funzionali all'uopo preposte, che sono tenute a garantirla all'interno del procedimento unico e della procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale nei casi previsti. **L'individuazione delle aree e dei siti non idonei non deve, dunque, configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, anche in termini di opportunità localizzative offerte dalle specifiche caratteristiche e vocazioni del territorio [...]**".*

In pratica le Linee Guida Nazionali hanno fissato i criteri con i quali le Regioni possono indicare le aree e i siti non idonei alla realizzazione di specifici impianti a fonti rinnovabili. Compito delle Regioni nell'emanare una normativa di dettaglio è quello di individuare, caso per caso, aree e siti non idonei, avendo specifico riguardo alle diverse fonti e alle diverse taglie di impianto, in via di eccezione e solo qualora ciò sia necessario per proteggere interessi costituzionalmente rilevanti in quanto il *"principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, derivante dalla normativa europea [...]* trova attuazione nella generale utilizzabilità di tutti i terreni per l'inserimento di tali impianti, con le eccezioni, stabilite dalle Regioni, ispirate alla tutela di altri interessi costituzionalmente protetti nell'ambito delle materie di competenza delle Regioni stesse" (così si è espressa la Corte Costituzionale, *ex multis* nella sentenza n. 224 del 2012).

E così ha fatto la Regione Puglia che, in attuazione delle Linee Guida Nazionali, ha puntualmente definito con il Regolamento 31 dicembre 2010 n. 24 – per fonte e per specifiche tipologie di impianto – le aree e i siti non idonei alla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili. E ha anche specificato, sempre in dettaglio, le aree dove può risultare più *"complicato"* ottenere l'autorizzazione.

A differenza di altre Regioni che hanno dettato solo i divieti per alcune fonti (in particolare per il fotovoltaico), la Regione Puglia ha individuato le aree non idonee in maniera analitica. Sono segnalate le aree soggette a qualsiasi tipo di vincolo: parchi, riserve, siti Unesco, beni culturali, immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico, territori costieri, laghi, fiumi, torrenti e corsi d'acqua, boschi, zone archeologiche, tratturi, grotte, lame e gravine, versanti.

Per quanto in particolar modo riguarda le aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni territoriali), le Linee Guida Nazionali dispongono che debba essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non compromettano o interferiscano negativamente con gli interessi tutelati dalla normativa rilevante, avendo particolare riguardo alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come al patrimonio culturale ed al paesaggio rurale. Resta tuttavia fermo che, da tale valutazione, non possa discendere una limitazione generalizzata della localizzazione di una particolare categoria di impianti da fonti rinnovabili su tutto

il territorio regionale (Cons. Stato, Sez. IV, 24 marzo 2016, n. 1223), dovendosi, pur in presenza di colture di pregio, procedere a valutare in concreto, caso per caso, se - nonostante i vincoli insistenti sull'area - l'impianto sia realizzabile, non determinando una compromissione dei valori tutelati dalle norme di protezione dell'area o del sito (*ex multis*, T.A.R. Napoli, Sez. VII, 24 gennaio 2019, n. 411).

Con riferimento a tali aree, **la Regione Puglia** nel Regolamento regionale n. 24/2010 **ha previsto una disciplina che tutela le aree agricole effettivamente interessate da produzioni agroalimentari di qualità**, identificate dai marchi quali DOP, DOC, IGT, IGP e altri.

In ossequio al consolidato principio giurisprudenziale in virtù del quale, dato il particolare *favor* legislativo di cui godono gli impianti di energia rinnovabile, non sono ammissibili aprioristiche interdizioni estese ad intere porzioni di territorio, le Linee Guida Nazionali specificano che le regioni possono qualificare come non idonee quelle “*aree particolarmente sensibili ... ricadenti all'interno di aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità*”: dunque non tutte le aree agricole ma soltanto alcune porzioni della medesima specificamente individuate) e l'Allegato 1 del Regolamento regionale n. 24 del 2010 assume che ottenere l'autorizzazione per la realizzazione di impianti fotovoltaici all'interno di aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità possa essere più “complicato” (ma non per questo vietato in assoluto):

1. “*laddove si sia in presenza di vigneti, alla luce delle previsioni dell'OCM vitivinicolo inerenti in particolare il mantenimento del potenziale viticolo*”; e/o
2. “*laddove si sia in presenza di oliveti alla luce delle previsioni della L. 144/51, nelle aree dove insistono olivi ed oliveti tutelati dalla L.R. n. 14/2007 o di vigneti, alla luce delle previsioni dell'OCM vitivinicolo inerenti in particolare il mantenimento del potenziale viticolo*”,

e che, in ogni caso, **la realizzazione di impianti fotovoltaici sarebbe eventualmente possibile in relazione a tutte le aree agricole dove si evince l'assenza di colture agrarie di pregio**.

Quanto sopra riportato trova conferma nell'orientamento della più recente giurisprudenza costituzionale (da ultimo, Corte costituzionale, 19 giugno 2019, n. 148), che è chiara nell'affermare che: “[...] *il legislatore statale, proprio attraverso la disciplina delle procedure per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ha introdotto principi che, per costante giurisprudenza di questa Corte, non tollerano eccezioni sull'intero territorio nazionale, in quanto espressione della competenza legislativa concorrente in materia di energia, di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione (sentenza n. 99 del 2012). Il margine di intervento riconosciuto al legislatore regionale non permette invece che le Regioni prescrivano limiti generali, perché ciò contrasterebbe con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale in conformità alla normativa dell'Unione europea*”.

Non v'è chi non veda che, se tutto questo vale per gli impianti fotovoltaici tradizionali a terra, a maggior ragione ciò debba valere per gli impianti agrivoltaici, come quello in esame.

Orbene, chiarito il quadro normativo di riferimento, giova rilevare che, nel caso di specie, tutti gli studi allegati alla “**Relazione descrittiva generale**” del progetto presentato con l'istanza PAUR della scrivente Società (cfr. elaborato: **A.1_4.2.1_1**) dimostrano che **gli impianti agrivoltaici sono compatibili e coerenti con la destinazione agricola dei terreni in oggetto, destinati, solo potenzialmente, alle produzioni di qualità**, in particolare laddove vi siano le condizioni per coltivare

una produzione che rispetta pienamente uno specifico disciplinare qualitativo quale è quella proposta dalla scrivente Società.

Il proponente, prima di predisporre il progetto, ha inoltre **verificato cartograficamente che l'area dove intende realizzare l'impianto è idonea**. Tale verifica è contenuta negli elaborati grafici depositati sia alla Provincia di Brindisi, quale Autorità procedente PAUR, sia caricati nel portale www.sistema.puglia.it.

Da quanto sopra, si evince come il parere emesso da Codesta Sezione sia viziato per **violazione di legge (anche) per violazione e falsa applicazione del Regolamento regionale n. 24/20120, nonché per eccesso di potere per travisamento dei fatti**.

4. - Considerazioni conclusive: la compatibilità dell’Impianto Agrivoltaico proposto con il Regolamento regionale n. 24/2010

In relazione alla compatibilità dell’Impianto Agrivoltaico in oggetto con il Regolamento regionale n. 24/2010, si rappresenta quanto segue:

1. Diversamente da quanto rilevato da Codesta Sezione secondo cui *“l’intervento da realizzare ricade in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità”* e che comunque *“sono sottoposte alla specifica protezione di cui al citato regolamento regionale n. 24/2010 in quanto aree agricole destinate, anche solo potenzialmente, alle produzioni agricole di qualità e, pertanto, non idonee all’installazione degli impianti”*, si rileva che **l’Impianto Agrivoltaico ricade in terreni agricoli destinati a seminativo e ove sono assenti colture agrarie di pregio**.
2. Nel **“Rilievo delle produzioni agricole di pregio”** (cfr. elaborato: **C_4.3.2**), l’effettivo uso del suolo delle aree interessate dall’Impianto Agrivoltaico in oggetto è stato verificato su diversi ambiti di analisi; in particolare, al paragrafo 4 (da pag. 15 a pag. 19) viene verificata la compatibilità con il Regolamento regionale n. 24/2010 e **viene asseverata l’assenza di coltivazioni con produzioni agro-alimentari di qualità**: la scrivente Società assume che l’assenza di coltivazioni con produzioni agro-alimentari di qualità sia stata debitamente verificata anche dalla Sezione in intestazione, tant’è che nel parere Codesta Sezione cita soltanto la destinazione *potenziale* alle produzioni agricole di qualità.

Si riporta un estratto (pag. 20) della Perizia agronomica giurata **“Rilievo delle produzioni agricole di pregio”** a firma del Dott. Agr. Giuseppe Palladino:

“[...] 5 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Dal rilievo effettuato, la superficie agricola interessata dall’impianto agrovoltaico è utilizzata per la coltivazione delle seguenti colture e per gli utilizzi di seguito riportati:

1. *Erbai;*
2. *Prati permanenti;*
3. *Superfici messe a riposo.*

Dall'analisi, si evince l'assenza di colture agrarie di pregio e tali da classificare le superfici interessate dall'impianto come aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici ai sensi del Regolamento Regionale N° 24 del 30 dicembre 2010 e della Delibera di Consiglio della Provincia di Brindisi N. 34 del 15.10.2019. [...]" (cfr. cit. elaborato: C_4.3.2).

3. Il Regolamento regionale 24/2010 ben evidenzia che le aree agricole interessate dall'installazione di impianti FER, per essere classificate non idonee **devono essere effettivamente, e non potenzialmente, occupate da coltivazioni con produzioni di qualità ovvero ne deve essere accertata la presenza.**
4. L'Allegato 1 del Regolamento regionale 24/2010, nella Sezione **“AREE AGRICOLE INTERESSATE DA PRODUZIONI AGRO-ALIMENTARI DI QUALITA' (BIOLOGICO; D.O.P.; I.G.P.; S.T.G.; D.O.C.; D.O.C.G.)”**:
 - a. individua le specifiche produzioni di qualità relative alle produzioni olivicole e viticole della Regione: 6 IGT; 4 IGP; 5 DOP; 26 DOC; tra cui quelle riportate nel parere della Sezione;
 - b. riporta due prescrizioni per gli impianti fotovoltaici:
 - i. “complicato ottenere l'autorizzazione laddove vi sia in presenza di vigneti, alla luce delle previsioni dell'OCM vitivinicolo inerenti in particolare il mantenimento del potenziale viticolo”;
 - ii. “complicato ottenere l'autorizzazione laddove si sia in presenza di oliveti alla luce delle previsioni della L. 144/51, nelle aree ove insistono olivi ed oliveti tutelati dalla L.R. n. 14/2007 o di vigneti, alla luce delle previsioni dell'OCM vitivinicolo inerenti in particolare il mantenimento del potenziale viticolo”.
5. L'Allegato 3 del Regolamento regionale 24/2010 **“ELENCO DI AREE E SITI NON IDONEI ALL'INSEDIAMENTO DI SPECIFICHE TIPOLOGIE DI IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI”**, nella Sezione **“AREE AGRICOLE INTERESSATE DA PRODUZIONI AGRO-ALIMENTARI DI QUALITA' PRESENTI IN PUGLIA E INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE INIDONEE DI IMPIANTI”**:
 - a. riporta nuovamente le specifiche produzioni di qualità tra cui quelle riportate nel parere della Sezione:
 - i. gli OLII DOP;
 - ii. i VINI DOC;
 - iii. i VINI IGT;
 - iv. le IGP;
 - b. riporta i **“Principali valori dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale”** specificando che *“Ai fini della individuazione delle aree effettivamente occupate da tali colture nell'ambito del territorio regionale, si procederà col supporto*

di tutti i prodotti cartografici di elevata risoluzione realizzati dalla Regione, a partire dal volo aereo del 2006 e dai successivi aggiornamenti.”;

- c. riporta le “*Problematiche per la realizzazione di FER - incompatibilità con gli obbiettivi di protezione*” specificando che “*La realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree effettivamente occupate da tali colture comporterebbe l’espianto delle stesse, pertanto non è compatibile con gli obbiettivi di conservazione e valorizzazione dei prodotti tipici di qualità.*”.

Alla luce di quanto appena esposto, non avendo né le Linee Guida Nazionali né il Regolamento regionale n. 24/2010 fissato alcuna preclusione assoluta in ordine alla realizzazione di impianti agrivoltaici all’interno di aree quali quelle in esame (né avrebbe potuto essere diversamente, sulla base dei noti arresti della giurisprudenza amministrativa e di quella costituzionale), **la scrivente Società**

CHIEDE

che la Sezione in indirizzo provveda, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della presente, a dare comunicazione alla scrivente Società dell’avvenuto annullamento in autotutela del parere negativo in oggetto e a provvedere nei perentori termini di cui all’art. 27 bis del Codice dell’Ambiente, a rivalutare il caso e a compiere attività istruttoria in concreto, i cui esiti dovranno essere riversati in sede di Conferenza di Servizi simultanea.

Non può sfuggire che la giurisprudenza statuisce che i pareri delle singole amministrazioni coinvolte nel procedimento di PAUR devono essere rilasciati **nella Conferenza dei servizi** e non nella fase “pre-istruttoria”. È, infatti, nella Conferenza dei servizi, lo si ribadisce, che si attua il bilanciamento dei pareri e può anche accadere che, nonostante il parere negativo di un ente, l’esito del PAUR possa comunque essere positivo.

Ove la Sezione in indirizzo non provvedesse nei modi e nei termini richiesti, la scrivente Società si riserva di agire in tutte le sedi competenti, nessuna esclusa, per accertare le responsabilità, anche individuali, di condotte foriere di gravi danni per la scrivente Società.

Con ogni e più ampia riserva, *salvis juribus*.

Distinti saluti.

Ital Green Energy Latiano-Mesagne S.r.l.

Dott. Pietro Marseglia
